



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/26 DEL 30.05.2024

Oggetto: Modifica delle Direttive approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 1° giugno 2023, concernente “Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Approvazione definitiva”. Modifica dell’art. 16, comma 1 (Norma transitoria per la classificazione delle strutture alberghiere esistenti). Approvazione preliminare.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che con la deliberazione n. 19/39 del 1° giugno 2023 sono state adottate, in via definitiva, le direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, previste dall'art. 24 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

Le direttive hanno rielaborato l'intera materia del settore alberghiero, poiché per la prima volta hanno introdotto nuovi parametri di valutazione, spesso assolutamente innovativi, da applicare in sede di classificazione delle strutture.

Per questa ragione occorre adeguare la classificazione delle strutture già esistenti alla nuova disciplina, dovendosi verificare a quale categoria di classificazione, come modificata dalle direttive, le stesse siano riconducibili.

L'Assessore precisa che, in ossequio a quanto disposto dai principi in materia di diritti quesiti (art. 3 D.P.C.M. 21.10.2008), le direttive prevedono che le modifiche in argomento non siano applicabili tout court a tutte le strutture già autorizzate. Infatti è escluso l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali per gli alberghi esistenti e per quelli la cui realizzazione sia già stata avviata.

Di conseguenza i requisiti strutturali quali, a titolo esemplificativo, la superficie delle camere e delle unità abitative o degli spazi comuni, non troveranno applicazione per queste ultime tipologie di strutture ricettive alberghiere.

Viceversa le modifiche introdotte sulla qualità dei servizi offerti e degli accessori presenti nelle stanze e nelle unità abitative, dovranno trovare applicazione generalizzata su tutte le strutture.



A questo proposito, l'art. 16, comma 1, delle direttive in argomento, rubricato "Norma transitoria per la classificazione delle strutture alberghiere esistenti", aveva disposto che "Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive alberghiere esistenti, come definite all'articolo 2, comma 5 delle presenti direttive, adeguano i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1 e 2, applicabili per tipologia alberghiera, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle" (omissis).

La pubblicazione nel Buras è avvenuta l'8 giugno 2023, nel Supplemento Straordinario al n. 30, e pertanto il termine ultimo per l'inoltro della autocertificazione di riclassificazione è fissato al 7 giugno 2024.

L'Assessore prosegue illustrando che sono pervenute svariate richieste sia da parte di singoli operatori, sia da parte di associazioni di categoria, volte a ottenere una proroga del suddetto termine, la cui inosservanza comporterebbe la decadenza del titolo abilitativo già conseguito, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16 delle direttive.

Inoltre, rammenta che in una ipotesi simile, quale quella relativa alle direttive sui bed & breakfast, la Giunta aveva concesso ben due proroghe, sulla base delle argomentazioni che erano state presentate dalle associazioni di categoria, mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 23/3 del 25.6.2019, adottata in via definitiva con la deliberazione n. 27/10 del 23.7.2019, e mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 52/7 del 23.12.2019, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 7/17 del 26.2.2020.

Alla luce di quanto appena illustrato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ritiene di potere proporre alla Giunta la proroga del suddetto termine, prevedendo un periodo di tempo che consenta, a tutte le strutture ricettive alberghiere già autorizzate, la predisposizione e l'inoltro della autocertificazione di riclassificazione, considerando anche il tempo che devono dedicare alla loro attività corrente in prossimità della stagione turistica estiva.

Il termine di otto mesi si ritiene adeguato e sufficientemente congruo.

L'Assessore precisa che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 16/2017, la classificazione è effettuata a mezzo di mera autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'autovalutazione dei requisiti individuati dalle direttive.

L'autodichiarazione è presentata al Comune competente per territorio attraverso il SUAPE, che deve verificare la completezza e la coerenza della documentazione presentata.



L'Assessorato verifica quindi la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classificazione degli esercizi ricettivi.

Solamente al termine di questo importante e complesso procedimento l'Assessorato potrà raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva (realizzando una conforme applicazione degli standard e dei requisiti previsti dalle Direttive) nonché esercitare la funzione di vigilanza e di controllo prevista dall'art. 25 della L.R. n. 16/2017, anche al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità, attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati trasmessi dalle strutture ricettive.

L'Assessore riferisce, infine, che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Commissione competente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di modificare il primo periodo del comma 1, dell'articolo 16, delle direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), come di seguito indicato:

“Entro venti mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive alberghiere esistenti, come definite all'articolo 2, comma 5 delle presenti direttive, adeguano i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1 e 2, applicabili per tipologia alberghiera, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle” (omissis).

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Il Direttore Generale

La Presidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/26
DEL 30.05.2024

Giovanna Medde

Alessandra Todde